REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TRANI

Il Giudice di Pace nella persona della Dott.ssa Angela Letizia Ardito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine [redacted] dell'anno 2023, ed avente ad oggetto: Risarcimento danni ;

TRA

[redacted]) - Avv. [redacted]

ATTORE

CONTRO

PROVINCIA [redacted]) – Avv. GIANFRANCO COPPOLECCHIA

CONVENUTA

All'udienza dell'8.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo [redacted] esponeva che il giorno 07.10.2023, alle ore 10:50 circa, la sua autovettura tg. [redacted] , condotta nell'occasione da [redacted], mentre percorreva la S.P. [redacted] giunta al km. 66+600 incappava in una grossa buca lunga m. 1,25, larga cm 40 e profonda cm 10, riportando la rottura degli pneumatici anteriore e posteriore destro.

Firmato Da: ANGELA LETIZIA ARDITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5d94eb8338bcaf7d

Deduceva l'attrice che la responsabilità del sinistro era da addebitarsi, ai sensi dell'art 2051 e/o 2043 cc alla Provincia [redacted], proprietaria della strada in questione ,e per l'effetto chiedeva la condanna del citato Ente al risarcimento del danno, in suo favore, della somma di € [redacted].

Nel costituirsi in giudizio la Provincia [redacted] chiedeva il rigetto della domanda perchè infondata in fatto e diritto attesa l'esclusiva responsabilità della stesso attore nella causazione del sinistro in subordine accertarsi il concorso di colpa del danneggiato.

La domanda proposta dall'attrice, volta ad ottenere il risarcimento dei danni è infondata e pertanto non può essere accolta.

Nella fattispecie in oggetto il danno, secondo l'assunto attoreo, trova la sua causa nella cosiddetta insidia stradale derivante dalla responsabilità per fatto illecito o da cose in custodia ex artt. 2043 e 2051 c.c.

L'onere di provare l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo incombe sul danneggiato (Cass. 08/05/2008, n. 11227).

La responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della pubblica amministrazione ha carattere oggettivo. L'attore ha l'onere di provare la sussistenza dell'evento dannoso e dei danni nonché, perchè possa configurarsi in concreto una responsabilità della pubblica amministrazione, il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, ciò anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Mentre incombe al convenuto l'onere di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito al fine di escludere la propria responsabilità.

Il comportamento colposo del danneggiato può escludere il nesso causale tra la cosa e il danno e con esso la responsabilità del custode (integrando gli estremi

Firmato Da: ANGELA LETIZIA ARDITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5d94eb8338bcaf7d

del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.) e deve a maggior ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 c.c.

Spetta invece al custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. n. 2660/2013; Cass. n. 15389/2011; Cass. n,16029/2010; Cass. n.11227/2008), rappresentato anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.

È bene ricordare che la Suprema Corte, anche in relazione all'ipotesi di responsabilità gravante sul custode, ha affermato che il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (v. Cass n. 2480/2018; n.15779/2006; n.21727/2012; n.4279/2008; n. 22684/2013).

Si è riconosciuto, cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso (v., fra le altre, sentenze n. 9546/2010; n. 4476/2011; n. 23919/2013; n. 999/2014). Tali principi valgono, a maggior ragione, ove il fondamento giuridico della responsabilità del danneggiante venga rinvenuto nell'art. 2043 cod. civ., richiamando le figure dell'insidia e del trabocchetto.

L'unico teste escusso, [redacted], terzo trasportato a bordo dell'autovettura dell'attrice, ha riferito che l'autovettura su cui viaggiava incappava in una buca

Firmato Da: ANGELA LETIZIA ARDITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5d94eb8338bcaf7d

di forma irregolare, - lunga, larga e profonda – riportando la rottura delle due ruote del lato destro. Riferiva inoltre che la mattina del sinistro c'era il sole e su quel tratto di strada c'erano altre buche.

Dunque è provato che la buca in questione era di grandi dimensioni e quindi visibile anche per l'ora diurna .

I Carabinieri della Stazione di [redacted], essendo sopraggiunti sul luogo del sinistro dopo il suo verificarsi, hanno raccolto le dichiarazioni del conducente e constatato lo scoppio di entrambi gli pneumatici lato dx dell'autovettura e la presenza della buca.

Pertanto il verbale di constatazione danni del 07.10.2022 redatto dai Carabinieri, di [redacted] , in atti, nulla prova in merito al nesso di causalità .

Orbene le allegazioni dell'attrice corroborate dalla testimonianza resa dal teste [redacted] escludono la ricorrenza nel caso in ispecie del nesso eziologico tra la buca e lo scoppio degli pneumatici.

Invero proprio la grande dimensione della buca in questione e la pluralità di altra buche presenti sul quel tratto di strada (cfr deposizione teste [redacted] Nicola) , tenuto conto dell'ora diurna in cui l'evento si è verificato, rendevano certamente visibile la buca ove il conducente dell'autovettura dell'attrice è incappato e quindi altamente prevedibile la situazione di pericolo che avrebbe dovuto indurre il conducente ad assumere una condotta di guida particolarmente cauta.

Ed è proprio la prevedibilità del danno che fa ritenere del tutto ragionevole che il sinistro, in una situazione del genere, sia da ricondursi alla esclusiva responsabilità del danneggiato, ovvero non si deve ritenere di necessità "cagionata dalla cosa in custodia", a maggior ragione nel caso in ispecie, in cui

Firmato Da: ANGELA LETIZIA ARDITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5d94eb8338bcaf7d

le molteplici buche e quindi il diffuso dissesto della strada era visibile, perché l'evento è avvenuto in ora diurna, e quindi il pericolo era prevedibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza , per cui, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento e ritenersi per contro, integrato il caso fortuito (cass. n.999/2014; cass. n. 20619/2014; cass. n. 23584/2013) costituito dalla condotta del conducente l'autovettura .

In particolare, la S.C. ha stabilito che, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (espressamente in tali termini: Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, già Cass. 10300/07).

La Corte Costituzionale ha affermato, che gli utenti dei beni pubblici e privati hanno l'onere di usare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine di salvaguardare la propria incolumità, in applicazione del generale principio di autoresponsabilità (Corte Costituzionale, sent n.156/99).

Alla luce di quanto innanzi si rigetta la domanda proposta dall'attrice nei confronti della Provincia [redacted] perchè infondata per mancanza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno lamentato .

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 147/2022 tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.

P.Q.M.

Firmato Da: ANGELA LETIZIA ARDITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5d94eb8338bcaf7d

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla domanda, disattesa ed assorbita ogni altra domanda, istanza e pretesa così provvede :

1) RIGETTA la domanda perchè infondata in fatto e diritto;

2) Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della Provincia [redacted] che liquida in € [redacted] , oltre al 15% per spese generali, iva e cap come per legge.

Così deciso in Trani, il 17.02.2025 .

Il Giudice di Pace

dott.ssa Angela Letizia Ardito.

Firmato Da: ANGELA LETIZIA ARDITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5d94eb8338bcaf7d